

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-496	del 17/06/2019
Oggetto	Struttura Oceanografica Daphne. Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione rete monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, per un periodo di 12 mesi. CIG 791749076F.	
Proposta	n. PDTD-2019-507	del 17/06/2019
Struttura adottante	Struttura Oceanografica Daphne	
Dirigente adottante	Ferrari Carla Rita	
Struttura proponente	Struttura Oceanografica Daphne	
Dirigente proponente	Dott.ssa Ferrari Carla Rita	
Responsabile del procedimento	Ferrari Carla Rita	

Questo giorno 17 (diciassette) giugno 2019 presso la sede di Viale A. Vespucci, 2 in Cesenatico, (FC) la Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne, Dott.ssa Ferrari Carla Rita, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 del 21/12/2018 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Oceanografica Daphne. Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione rete monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, per un periodo di 12 mesi. CIG 791749076F.

RICHIAMATI:

- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n.130 del 21/12/2018;
- la D.D.G. 114 del 21/12/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2019, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2019";
- la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2019 ai Centri di responsabilità dell'Agenzia";

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture";
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture approvato con D.D.G. n. 32 del 29/03/2019;

PREMESSO:

- che la Struttura oceanografica Daphne dal 01/01/2019 gestisce la rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, formata da otto stazioni, dislocate tra la Sacca di Goro e le Valli di Comacchio, che registrano in automatico, ogni ora, i principali parametri ambientali delle acque (temperatura, ossigeno disciolto, salinità e pH);
- che tale strumentazione necessita periodicamente di interventi di manutenzione/riparazione non esattamente definibili a priori in quanto dipendenti da fattori variabili (rottture impreviste, stato dell'ambiente ecc.);

- che la rete di monitoraggio è composta dalle seguenti strumentazioni:

RETE DI MONITORAGGIO ACQUE LAGUNARI E COSTIERE PROV.FE	QUANTITA'
Sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde 5	17
Datalogger OTT NET DL 500 (stazioni Manufatto, Venus, Mitili, Bellocchio, Faro 1 e 2, Porto Garibaldi, Logonovo e Gorino)	9
Datalogger OTT DUOSENS (stazioni Volano e Ponte San Pietro)	2
Sensori di livello OTT RLS (Faro 1 e 2 e Bellocchio)	3
Sensori di livello OTT SE 200 (encoder, nelle stazioni di Porto Garibaldi e Volano)5	2
Sensore di livello OTT Kalesto (radar, nella stazione di Porto Garibaldi)	1
Stazione meteo OTT LUFFT 600	1
Correntometro Valeport 808M (dei quali 2 con memoria)	3

PRECISATO:

- che la tipologia di contratto migliore per le esigenze dell'amministrazione è l'accordo quadro a causa delle caratteristiche intrinseche del fabbisogno che genera difficoltà a formulare previsioni certe degli interventi di manutenzione/riparazione necessari, dipendendo da fattori non del tutto certi;
- che il precedente Accordo quadro per la manutenzione/riparazione della rete di monitoraggio di cui sopra, affidato con Determina n.482 del 01/06/2018 alla Ditta CORR-TEK IDROMETRIA Srl, con sede in San Giovanni in Lupatoto (VE), è in scadenza il 31/05/2019;
- che la ditta CORR-TEK IDROMETRIA Srl ha eseguito il suddetto contratto a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- che nel caso specifico non è applicabile il principio della rotazione, in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici, considerato che gli interventi di cui necessita la strumentazione di cui trattasi sono eseguibili unicamente dalla società Corr-Tek Idrometria Srl, C.F. e P. IVA. 07406300017, l'unico centro di assistenza autorizzato in Italia nonché unico fornitore di pezzi di ricambio di tali marchi (OTT);
- che sulla base della spesa degli ultimi due anni, per tale tipo di interventi è stato stimato un valore annuale del servizio pari ad euro 26.000,00 (IVA esclusa);

RICHIAMATO:

- l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 che consente l'affidamento diretto per le forniture e servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro;

VERIFICATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, né di Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- la possibilità di negoziare il contratto sul sistema del mercato elettronico messo a disposizione da Consip s.p.a., data l'attivazione del Bando "SERVIZI-“Servizi/Servizi di assistenza, manutenzione e Riparazione di Beni e Apparecchiature” e l'abilitazione della CORR-TEK IDROMETRIA Srl al suddetto bando;

CONSIDERATO:

- che con prot. PG/2019/81205 del 22/05/2019 è stata avviata una trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (TD n.922740), invitando la società CORR-TEK IDROMETRIA Srl a formalizzare la propria offerta per il servizio di manutenzione/riparazione della strumentazione della rete di monitoraggio acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, secondo le modalità di cui alla documentazione costituita da Condizioni Particolari, Schema di accordo quadro e dichiarazione di offerta economica, allegati sub A) B) e C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) 791749076F attribuito dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- che in relazione alla Trattativa Diretta la ditta CORR-TEK IDROMETRIA Srl entro il termine di scadenza stabilito (le ore 18.00 del giorno 30/05/2019) ha presentato la propria offerta economica;
- che sono stati richiesti alcuni chiarimenti alla ditta relativamente alla quotazione di alcune prestazioni e che la ditta ha dato riscontro inviando i chiarimenti richiesti, acquisiti agli atti in data 17/06/2019 Prot. PG/2019/95367;
- che la Responsabile del procedimento ha verificato la regolarità della documentazione presentata e la congruità dell'offerta economica, allegata sub D) al presente atto;

DATO ATTO:

- che l'importo complessivo dell'accordo quadro, ammontante a Euro 26.000,00 (Iva

esclusa) non è vincolante per l'Agenzia, essendo subordinate ad esigenze non esattamente predeterminabili per 12 mesi;

- che Arpaè si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo non superiore a 6 mesi e pertanto il valore complessivo dell'Accordo quadro, comprensivo di eventuale proroga è di Euro 39.000,00 (Iva esclusa);
- che è stato acquisito il DURC on line della ditta CORR-TEK IDROMETRIA Srl risultato regolare e che non sussistono annotazioni a carico della medesima azienda sul casellario tenuto dall'ANAC;
- che sono in corso gli ulteriori controlli sulla sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, dichiarati dall'impresa aggiudicataria in sede di abilitazione al mercato elettronico di Consip;
- che il RUP dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, nell'ambito della presente procedura di affidamento;

RILEVATO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, né sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art.34 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2019- Linee Guida" della DDG n. 115 del 21/12/2018;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di stipulare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, mediante trattativa diretta svolta sul sistema del mercato elettronico della pubblica amministrazione un Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione/riparazione della strumentazione della rete di monitoraggio acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, per 12 mesi, prorogabili di altri 6, con la ditta CORR-TEK IDROMETRIA Srl, CF e P.IVA 07406300017, con sede legale a Torino, Via

Vincenzo Vela n.38, per l'importo presunto pari Euro 26.000,00 (Iva esclusa), alle modalità di cui alle condizioni particolari e Schema di Accordo allegati sub A) e B) al presente atto ed ai prezzi unitari indicati nell'offerta economica del fornitore, all. sub D);

- di dare atto che le specifiche richieste di intervento di manutenzione/riparazione della strumentazione della rete di monitoraggio, nell'arco di validità dell'accordo quadro, saranno effettuate dall'Unità Sacca di Goro;
- di dare atto che la firma dell'Accordo quadro è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario ed al regolare adempimento degli obblighi posti in carico allo stesso nella documentazione relativa alla trattativa;
- di dare atto che alla stipula della Trattativa diretta sul portale del mercato elettronico della p.a. provvederà la Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che Responsabile unico del procedimento è la Dr.ssa Carla Rita Ferrari;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 50/2016, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile Staff Amministrazione, Alessandra Tinti;

DETERMINA

1. di stipulare, per tutto quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta svolta sul sistema del mercato elettronico della pubblica amministrazione, un Accordo Quadro per il servizio di manutenzione/riparazione della strumentazione della rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, con la ditta CORR-TEK IDROMETRIA Srl, CF e P.IVA 07406300017, con sede legale a Torino, Via Vincenzo Vela n.38, per l'importo presunto annuale pari Euro 26.000,00 (iva esclusa
2. di dare atto che l'Accordo Quadro avrà validità di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 6

- mesi, e che i servizi saranno svolti alle modalità di cui alle Condizioni particolari e Accordo quadro, allegati sub A) e B) al presente atto, applicando i prezzi unitari indicati nell'offerta economica del fornitore, all. sub D);
3. di subordinare l'efficacia del presente atto alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario, fermi restando, altresì, gli adempimenti in capo all'aggiudicatario per la stipula del contratto;
 4. di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul portale Acquisti in rete di Consip e che le specifiche richieste di interventi di manutenzione/riparazione nell'arco di validità dell'accordo quadro saranno effettuate dal personale dell'Unità Sacca di Goro;
 5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Carla Rita Ferrari, alla quale sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
 6. di dare atto che i costi relativi al presente provvedimento, avente natura di "Manutenzione attrezzature" stimati in euro 47.580,00 Euro, (Iva inclusa), sono a carico degli esercizi 2019-2020 pro-quota e compresi nel budget annuale e nel bilancio economico preventivo e pluriennale con riferimento al centro di costo DAPH-DAPH, Unità Sacca di Goro;
 7. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi ivi contemplati ed è a tal fine pubblicato sul sito dell'amministrazione, alla voce "Provvedimenti di scelta del contraente".

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Dr.ssa Carla Rita Ferrari)

Cesenatico, 22/05/2019

Spett.le

Corr-tek Idrometria Srl

Via Garibaldi 5/33

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

PEC corr_tek@pec.it

OGGETTO: Condizioni particolari per Accordo quadro per la fornitura annuale del servizio di manutenzione / riparazione strumentazione marchio OTT e Hydrolab.

Trattativa Diretta n.922740 CIG 791749076F

Ad integrazione della **Trattativa Diretta sul Mepa Consip n. 922740** si precisano le seguenti condizioni particolari di fornitura richieste da Arpae Emilia-Romagna.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO, LUOGO DI ESECUZIONE, TEMPISTICA.

Oggetto della trattativa è la stipula di un Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione/riparazione delle strumentazioni di seguito elencate, che compongono la rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, e che si verranno a rendere necessarie durante il periodo di validità contrattuale.

Le condizioni di fornitura sono dettagliate nell'Accordo Quadro allegato A) alla presente lettera.

RETE DI MONITORAGGIO ACQUE LAGUNARI E COSTIERE PROV.FE	QUANTITA'
Sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde 5	17
datalogger OTT NET DL 500 (stazioni Manufatto, Venus, Mitili, Bellocchio, Faro 1 e 2, Porto Garibaldi, Logonovo e Gorino)	9
Datalogger OTT DUOSENS (stazioni Volano e Ponte San Pietro)	2
sensori di livello OTT RLS (Faro 1 e 2 e Bellocchio)	3
sensori di livello OTT SE 200 (encoder, nelle stazioni di Porto Garibaldi e Volano)5	2
sensore di livello OTT Kalesto (radar, nella stazione di Porto Garibaldi)	1
stazione meteo OTT LUFFT 600	1
Correntometri Valport 808M (di cui 2 con memoria)	3

Il valore dell'Accordo quadro per un anno è di Euro 26.000,00 Iva esclusa, calcolato sulla base dell'andamento storico degli interventi di manutenzione/riparazione effettuati nell'ultimo biennio, da utilizzare ai fini della vostra valutazione, ma non vincolanti per Arpae, in quanto dipendenti da fattori allo stato non certi (condizioni ambientali, eventi imprevisti quali rotture, ecc.).

Arpae si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a 6 mesi.

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro, comprensivo di eventuale proroga, è di euro 39.000,00, da considerarsi importo massimo spendibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto, di viaggio e di consegna per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico. In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpae assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

La documentazione da produrre in risposta alla richiesta di offerta consisterà in:

- Documentazione amministrativa
- Offerta economica

2.1 Documentazione amministrativa comprenderà – a pena d'esclusione:

A) PASSOE.

Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione amministrativa, Arpae assegna al concorrente un termine di dieci giorni, perché sia resa, integrata o regolarizzata tale documentazione. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

2.2 Offerta economica:

L'Offerta economica del Fornitore – a pena d'esclusione – dovrà:

- riportare il valore complessivo in euro dell'Accordo Quadro, per 1 anno, secondo il modello generato dal sistema, per l'ammontare pari a euro 26.000,00;
- allegare un documento redatto secondo il modello allegato B) "Dichiarazione di Offerta economica", reso disponibile dall'amministrazione, riportante il dettaglio dei prezzi offerti per tipologia di intervento.

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena d'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura.

Di seguito dettagliamo le tipologie degli interventi di riparazione/sostituzione effettuati con gli ultimi affidamenti contrattuali nei vostri confronti, da quotare:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE	
1	Manutenzione ordinaria di sonda Hydrolab Datasonde 5 con sostituzione del Cap per sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO
2	CAP di ricambio per sensore Hach LDO
3	Sostituzione sensore pH su sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5
4	Sostituzione elettrodo di riferimento per pH su sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5
5	Sostituzione del sensore di Conducibilità su sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5
6	Sostituzione del sensore di Ossigeno Disciolto HACH LDO su sonda HYDROLAB mod Datasonde 5
7	Sostituzione scheda madre della sonda Hydrolab mod. Datasonde 5 (escluso sensore di profondità)
8	Sostituzione scheda madre della sonda Hydrolab mod. Datasonde 5 con sensore di profondità
9	Sostituzione CPU della sonda Hydrolab mod. Datasonde 5
10	Sostituzione/Riparazione di acquirente dati OTT mod. Duosens o mod. NetDL500
11	Riparazione per eventuali malfunzionamenti dei sensori di livello mod. RLS o mod. SE200 o mod. Kalesto
12	Riparazione per eventuali malfunzionamenti della stazione meteo OTT LUFFT 600
13	Fornitura di soluzione tampone pH 7 da 500 ml per la taratura delle sonde Hydrolab DS5
14	Fornitura di soluzione tampone pH 10 da 500 ml per la taratura delle sonde Hydrolab DS5
15	Fornitura di soluzione standard a conducibilità certificata 50.000 µS/cm da 500 ml per la calibrazione delle sonde Hydrolab DS5
16	Fornitura di batteria tampone 12V/27 Ah resistente a temperature estreme
17	Fornitura di cavo immergibile intercambiabile lunghezza 15 mt P/N 15015
18	Fornitura gabbia di protezione sensori per sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5
19	Intervento tecnico in campo (incluse spese di trasferta) / tariffa giornaliera

3. AGGIUDICAZIONE E STIPULA

L'Agenzia si riserva di verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa affidataria in sede di abilitazione al sistema.

L'affidamento del servizio sarà approvato con determinazione dirigenziale dalla Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne.

La stipula della trattativa diretta è subordinata alla presentazione da parte del Fornitore della documentazione di seguito indicata, entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta di Arpae:

1. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
2. copia del versamento sul conto di Tesoreria di Arpae delle spese di bollo.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non presenti copia del versamento delle spese di bollo nonché non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'abilitazione al sistema, l'Agenzia procederà alla revoca dell'aggiudicazione della presente trattativa diretta.

4. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip "Servizi/Servizi di assistenza, manutenzione e Riparazione di Beni e Apparecchiature" ed alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato tecnico, Regole del sistema di e-procurement).

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Carla Rita Ferrari, Responsabile Struttura Oceanografica Daphne- Arpae Emilia-Romagna.

6. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

Collaboratore amministrativo di riferimento Alessandra Tinti tel.0547-83941 e-mail atinti@arpae.it

7. EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella Trattativa diretta esclusivamente all'indirizzo pec aosod@cert.arpa.emr.it.

La Responsabile della Struttura oceanografica Daphne

(dott.ssa Carla Rita Ferrari)

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti

Documenti allegati:

All. A) Schema Accordo Quadro

All. B) Dichiarazione di Offerta economica

Schema di accordo quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto la fornitura annuale del servizio di manutenzione/riparazione strumentazioni OTT ed Hydrolab per il mantenimento in efficienza della rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, di cui necessita la Struttura Oceanografica Daphne (Unità Sacca di Goro).

TRA

l' Agenzia Regionale per la Prevenzione, l' Ambiente e l' Energia della Regione Emilia Romagna, Struttura Oceanografica Daphne – con sede in Cesenatico, (FC), Viale A.Vespucci 2, 47042 Cesenatico, Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come Arpae-SOD), rappresentata dalla Dr.ssa Carla Rita Ferrari nella sua qualità di Responsabile della Struttura che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpae ai sensi del Regolamento in materia di decentramento amministrativo,

E

Corr-Tek Idrometria srl, sede legale in Torino, Via Vincenzo Vela 36, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino n.890996, domiciliata ai fini del presente atto in San Giovanni Lupatoto (VR), via Garibaldi 5/33, in persona del Sig.
legale rappresentante, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

a) che dal 01/01/2019 la Struttura Oceanografica Daphne gestisce, tramite l'Unità Sacca di Goro, la rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, formata da otto stazioni, dislocate tra la Sacca di Goro e le Valli di Comacchio, che registrano in automatico, ogni ora, i principali parametri ambientali delle acque (temperatura, ossigeno disciolto, salinità e pH);

b) che ai fini del mantenimento in efficienza di tale rete sono impiegate strumentazioni a marchio OTT ed Hydrolab e che la Corr-Tek Idrometria Srl, come da dichiarazione ricevuta della casa madre OTT, è l'unico centro di assistenza autorizzato in Italia nonché unico fornitore di pezzi di ricambio di tali marchi;

c) che l'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 consente alle Stazioni Appaltanti di concludere Accordi Quadro con un solo operatore economico, basando i contratti affidati su tali Accordi entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro;

d) che il fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;

e) che il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire, e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea formulazione dell'offerta che ritiene remunerativa;

f) che la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo Arpae a quantitativi minimi o predeterminati di fornitura;

g) che il presente Accordo Quadro si perfeziona mediante stipula di Trattativa Diretta sul Mepa di Consip;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo.

Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente Accordo e dagli atti ivi richiamati, in particolare dalle Condizioni particolari allegate alla Trattativa diretta n.922740, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle clausole degli atti relativi al bando Mepa "SERVIZI-Servizi/Servizi di assistenza, manutenzione e Riparazione di Beni e Apparecchiature" ed alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato tecnico, Regole del sistema di e-procurement);
- c) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici.

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole dell'Accordo sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le modalità di affidamento da parte di Arpae-SOD dei singoli contratti specifici, per l'esecuzione del servizio di manutenzione / riparazione della strumentazione di seguito elencata, che costituisce la rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara.

RETE DI MONITORAGGIO ACQUE LAGUNARI E COSTIERE PROV.FE	QUANTITA'
Sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde 5	17
Datalogger OTT NET DL 500 (stazioni Manufatto, Venus, Mitili, Bellocchio, Faro 1 e 2, Porto Garibaldi, Logonovo e Gorino)	9
Datalogger OTT DUOSENS (stazioni Volano e Ponte San Pietro)	2
Sensori di livello OTT RLS (Faro 1 e 2 e Bellocchio)	3
Sensori di livello OTT SE 200 (encoder, nelle stazioni di Porto Garibaldi e Volano)5	2
Sensore di livello OTT Kalesto (radar, nella stazione di Porto Garibaldi)	1
Stazione meteo OTT LUFFT 600	1
Correntometro Valeport 808M (dei quali 2 con memoria)	3

Con la sottoscrizione del presente accordo Quadro l'operatore economico potrà essere consultato per iscritto da Arpa-SOD per l'affidamento di contratti specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.

Il Fornitore pertanto si impegna ad offrire le prestazioni di seguito specificate per le quali si richiede, fin d'ora, la quotazione unitaria:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE	
1	Manutenzione ordinaria di sonda Hydrolab Datasonde 5 con sostituzione del Cap per sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO
2	Sostituzione del Cap di ricambio per sensore di ossigeno Disciolto Hach LDO su Sonde Hydrolab Datasonde 5
3	Sostituzione sensore pH (elettrodo in vetro) su sonde Hydrolab Datasonde 5
4	Sostituzione elettrodo di riferimento per pH su sonda Hydrolab Datasonde 5
5	Sostituzione del sensore di Conducibilità su sonda Hydrolab Datasonde 5
6	Sostituzione del sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO su sonda Hydrolab Datasonde 5
7	Sostituzione scheda madre della sonda Hydrolab Datasonde 5 (escluso sensore di profondità)
8	Sostituzione scheda madre della sonda Hydrolab Datasonde 5 con sensore di profondità
9	Sostituzione della CPU della sonda Hydrolab Datasonde 5
10	Sostituzione/Riparazione di acquirente dati OTT mod. Duosens o mod. NetDL500
11	Riparazione per eventuali malfunzionamenti dei sensori di livello mod. OTT RLS o mod. OTT SE 200 o mod. OTT Kalesto
12	Riparazione per eventuali malfunzionamenti della stazione meteo OTT LUFFT 600
13	Fornitura di soluzione tampone pH 7 da 500 ml per la taratura delle sonde Hydrolab DS5
14	Fornitura di soluzione tampone pH 10 da 500 ml per la taratura delle sonde Hydrolab DS5
15	Fornitura di soluzione standard a conducibilità certificata 50.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ da 500 ml per la calibrazione delle sonde Hydrolab DS5
16	Fornitura di batteria tampone 12V-27 Ah resistente a temperature estreme presenti in ogni stazione di monitoraggio
17	Fornitura di cavo immergibile intercambiabile lunghezza 15 mt P/N 15015
18	Fornitura gabbia di protezione sensori per sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5
19	Intervento tecnico in campo (incluse spese di trasferta) / tariffa giornaliera

Ciascun contratto specifico dovrà avere ad oggetto uno o più dei servizi sopra elencati oltre che interventi non previsti allo stato attuale, che saranno oggetto di specifico preventivo la cui congruità economica sarà valutata dal Rup, il cui corrispettivo andrà comunque a decurtazione dell'importo massimo di affidamento, come previsto dal successivo art.5.

Articolo 4 Durata

L'accordo quadro avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula della Trattativa diretta sul mercato elettronico di Consip.

Arpae si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a 6 mesi.

L'Accordo Quadro si intenderà concluso al decorso della scadenza contrattuale indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale previsto non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

Ove, alla data di scadenza di detti termini fossero in corso delle forniture richieste in applicazione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato per il tempo previsto per l'esecuzione delle stesse e al fornitore sarà riconosciuto il corrispondente corrispettivo, entro l'importo massimo spendibile definito.

Articolo 5 Vincoli e prezzi dei singoli contratti

Con riferimento a ciascun contratto specifico il Fornitore dovrà:

- vincolarsi ai prezzi unitari da lui stesso offerti per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, secondo le quotazioni presentate in Offerta Economica

Laddove si rendessero necessari interventi non previsti e quindi non quotati nell'ambito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, gli stessi saranno oggetto di specifico preventivo, la cui congruità economica sarà valutata dal Rup e il cui corrispettivo andrà comunque a decurtazione dell'importo massimo di affidamento.

Articolo 6 Modalità di esecuzione

Durante la vigenza contrattuale saranno emessi specifici ordini di esecuzione per i diversi interventi che si renderanno necessari, che dovranno essere adempiuti secondo le seguenti modalità:

- l'unità Sacca di Goro invierà la strumentazione da riparare tramite corriere attivato dal fornitore a propria cura ed onere, a seguito di comunicazioni interlocutorie tra le parti.
- entro i 10 (dieci) gg. naturali consecutivi successivi all'invio della strumentazione, il fornitore dovrà inviare all'indirizzo pec aosod@cert.arpa.emr.it il preventivo per la specifica riparazione, **salvo che la prestazione richiesta non sia già prevista nell'offerta che si richiede con la presente nota.**
- entro i tre gg. lavorativi successivi Arpae provvederà a comunicare via pec il proprio assenso alla riparazione, previa valutazione della congruità economica dello stesso.

Da tale termine decorreranno i 12 gg consecutivi entro i quali le strumentazioni post-intervento dovranno essere restituite alla sede dell'Unità Sacca di Goro, presso il **Centro Polifunzionale di Goro – Via del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 2, (ex via Darsena) – 44020 Goro (Fe).**

Eventuali ritardi dovranno essere motivati e comunicati tempestivamente.

Arpae - attraverso personale incaricato - si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza all'ordine dei servizi prestati, entro 30 giorni da ciascuna prestazione, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni", come previsto all'art. 11 dello schema di Accordo Quadro.

In fase di esecuzione degli Ordinativi, in caso di contrasto tra la descrizione e le specifiche richieste da Arpa per ciascun servizio il fornitore sarà tenuto ad eseguire i servizi secondo le specifiche richieste da Arpae in sede di emissione ordinativi ai prezzi indicati dal fornitore nella stipula dell'Accordo Quadro e/o offerti nei specifici preventivi per servizi non contemplati in quella fase.

La fornitura e tutti i servizi dovranno avvenire in conformità al presente Accordo ed agli atti ivi richiamati.

Articolo 7 Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data dell'Accordo, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPAE, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

ARPAE è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione dell'Accordo, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo offerto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPAE da ogni responsabilità ed onere.

Articolo 8 Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Accordo a:

- tenere costantemente aggiornata Arpae, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, relativamente alla documentazione amministrativa richiesta e presentata alla stipula del presente Accordo Quadro

- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAE;
- comunicare tempestivamente ad ARPAE, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Accordo, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Articolo 10 Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto

La fornitura viene affidata con singoli specifici ordinativi ed accettata ai prezzi indicati nell'offerta del fornitore in fase di stipula e/o dei preventivi presentati successivamente per servizi non previsti in tale fase.

I corrispettivi si riferiscono alle forniture/servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPAE.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali definiti in sede di stipula dell'Accordo Quadro, sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come indicati nell'offerta.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente accordo si intendono IVA esclusa.

Il valore massimo stimato dell'accordo quadro è pari a euro 26.000,00 (Iva esclusa).

L'importo complessivo è frutto di una stima del fabbisogno nell'arco temporale di durata annuale dell'accordo stesso. La predetta stima non è in alcun modo vincolante per Arpae nei confronti dell'Aggiudicatario, che non può vantare alcuna pretesa, neppure a titolo di risarcimento danni, nel caso Arpae non attivi alcun contratto specifico.

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro, comprensivo di eventuale proroga, è di euro 39.000,00, da considerarsi importo massimo spendibile.

Articolo 11- Valutazione dei servizi/forniture durante la vigenza dell'Accordo.

L'esecuzione del servizio/la consegna della fornitura dovrà essere accompagnata da un documento indicante la prestazione resa e il riferimento agli estremi dell'ordine.

Arpae si riserva la facoltà di verificare la qualità e la corrispondenza all'ordine entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce".

I prodotti/servizi che non risultassero conformi a quanto previsto nel Accordo, saranno rifiutati da ARPAE e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di spesa.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'ARPAE avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "Penali".

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Articolo 12 Fatturazione e pagamenti

Le fatture saranno emesse dal Fornitore per ciascun ordinativo e dovranno:

- essere intestate ad Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I. 04290860370 e riportare tutti i dati richiesti dall'art. 42 D.L. 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n. 89.
- riportare il numero e data fattura;
- ragione sociale e C.F./P.IVA del fornitore;
- oggetto della fornitura;
- CIG **791749076F**
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri o spese;
- scadenza della fattura;
- specificare le coordinate bancarie e il n. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella L. n. 89 del 23 giugno 2014.

Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.

Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

Le fatture redatte in modo incompleto o non conformi a quanto sopra specificato saranno respinte.

I pagamenti delle prestazioni regolarmente eseguite, saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l'accertamento della conformità della merce” di cui al precedente articolo 11 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito comunicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere lo svolgimento del servizio oggetto del presente accordo. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo l'Accordo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera inviata con PEC da parte di ARPAE.

Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n. 136 e s.m..

Articolo 14 Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 Codice di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/01/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpae /sezione amministrazione trasparente/ disposizioni generali/atti generali (www.arpae.it).

In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 16 Penali

In caso di mancata erogazione, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a condizioni di forza maggiore o caso fortuito, dei servizi oggetto del presente contratto secondo le modalità di cui agli art. 4 e 11 verrà applicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura per ogni giorno solare di ritardo.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme da quanto stabilito nel presente Accordo. In tali casi saranno applicate penali sino al momento in cui il contratto inizierà ad essere eseguito in maniera conforme alle disposizioni pattuite.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che la richiesta e/o l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non lo esonera dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi saranno contestate da Arpae al Fornitore mediante nota inviata con posta

elettronica certificata; il Fornitore dovrà comunicare via pec le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre giorni) dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Arpae, non vi sia stata risposta del Fornitore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ARPAE potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale dell'Accordo; oltre tale limite, ARPAE ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo stipulato.

La richiesta/il pagamento delle penali di cui ai precedenti commi non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Articolo 17 Sicurezza, privacy e riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali dell'Accordo nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'ARPAE delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Articolo 18 Risoluzione del contratto

Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Accordo e nelle norme di legge, ARPAE potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, il presente Accordo nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Accordo e negli atti e documenti in esso richiamati.

In ogni caso ARPAE potrà risolvere di diritto l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) Reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in sede di abilitazione al sistema "Acquisti in rete";
- c) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo stimato dell'Accordo;
- d) mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto d'Integrità;

- e) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Accordo;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPAE;
- g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010;
- i) nei casi e modi previsti dall'art. 108 D. Lgs. n. 50/2016;

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo posta elettronica certificata da ARPAE, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

La risoluzione dell'Accordo obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

Articolo 19 Recesso

ARPAE ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con nota via posta elettronica certificata, nei casi di giusta causa e reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPAE.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Ai sensi dell'art.1 c.13 D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, Arpae ha la facoltà di recedere dall'Accordo in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip o Intercent-ER a condizioni migliorative rispetto all' Accordo stipulato, fatta salva la possibilità di rinegoziare i prezzi con il fornitore.

In caso di recesso si applica quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

Articolo 20 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPAE e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto dell'Accordo, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Accordo, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all' Accordo. In particolare detta polizza tiene indenne ARPAE, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPAE, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Accordo. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l' Accordo si risolverà di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Per quanto riguarda sinistri alle persone o danni alle proprietà avvenuti durante l'esecuzione contrattuale o danni cagionati da forza maggiore, trovano applicazione gli artt. 165 e 166 D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 21 Subappalto

E' vietato il subappalto dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro.

Articolo 22 Divieto di cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell'obbligo di cui al precedente comma, ARPAE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPAE a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPAE di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 23 Brevetti e royalties

Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nell'Accordo, mantenendo indenne ARPAE da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero

insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Articolo 24 Responsabile delle prestazioni

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile delle prestazioni con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di ARPAE.

Articolo 25 Responsabile del procedimento

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 la Dr.ssa Carla Rita Ferrari.

Articolo 26 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARPAE è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 27 Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpa assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

Articolo 28 Trattamento dei dati, informativa e consenso al trattamento

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti da Arpae potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con il perfezionamento del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante protempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella lettera a presentare offerta e sopra richiamate.

Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Arpae. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati da Arpae, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero

dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Arpae, nella sezione relativa alla trasparenza.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo dpo@arpae.it presso Arpae. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del RGPD.

Articolo 29 Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli ordini attuativi dell'accordo, e sopravviverà ai detti ordini continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo prevalgono su quelle degli ordinativi di fornitura, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Struttura Oceanografica Daphne

Dr.ssa Carla Rita Ferrari

IL FORNITORE

Documento firmato digitalmente secondo le disposizioni vigenti

Il sottoscritto....., quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con

le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Accordo), Articolo 4 (Durata) Articolo 5 (vincoli e prezzi dei singoli contratti), Articolo 6 (Modalità di esecuzione), Articolo 7 (Condizioni generali di fornitura), Articolo 8 (obbligazioni specifiche del fornitore) Articolo 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 10 (Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Sicurezza, privacy e riservatezza), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del Accordo e dei crediti), Articolo 23 (Brevetti e royalties), Articolo 27 (spese contrattuali), Articolo 28 (Trattamento dei dati, informativa e consenso al trattamento), Articolo 29 (Clausola finale).


_____, ____/____/____

IL FORNITORE _____

Dichiarazione d'offerta economica (redatta su carta intestata della Ditta)		ALL.B) Trattativa Diretta n. 922740	Sconto a Voi riservato sulle parti di ricambio
INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE MARCHIO OTT e Hydrolab		PREZZO UNITARIO (Iva esclusa)	10%
1	Manutenzione ordinaria di sonda Hydrolab Datasonde 5 con sostituzione del Cap per sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO <i>Il prezzo si compone di costo manutenzione/calibrazione sonda, costo di trasporto da e per Vs. sede, ricambio cap LDO Il prezzo dell'intervento manutenzione / calibrazione è aumentato da 300€ a 320€ e prevede i costi di spedizione a Vs. sede dopo manutenzione Sono stati aggiunti 20€ per Vs. richiesta che il prezzo includa anche le spese di trasporto di andata Il ricambio CAP LDO è stato aumentato dalla casa madre da 150€ a 155€</i>	Euro 495,00	non applicabile
2	CAP di ricambio per sensore Hach LDO	Euro 155,00	Euro 139,50
3	Sostituzione sensore pH su sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5 <i>Il prezzo del ricambio è stato aumentato dalla casa madre</i>	Euro 490,00	Euro 441,00
4	Sostituzione elettrodo di riferimento per pH su sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5	Euro 280,00	Euro 252,00
5	Sostituzione del sensore di Conducibilità su sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5	Euro 600,00	Euro 540,00
6	Sostituzione del sensore di Ossigeno Disciolto HACH LDO su sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5 <i>Il prezzo del sensore LDO è stato aumentato dalla casa madre</i>	Euro 2.210,00	Euro 1.989,00
7	Sostituzione scheda madre della sonda Hydrolab mod. Datasonde 5 (escluso sensore di profondità)	Euro 1.000,00	Euro 900,00
8	Sostituzione scheda madre della sonda Hydrolab mod. Datasonde 5 con sensore di profondità <i>Il prezzo dei componenti del retrofit kit che comprende oltre al sensore di profondità e la sua calibrazione, anche il sensore di temperatura, è stato aumentato dalla casa madre</i>	Euro 2.560,00	Euro 2.304,00
9	Sostituzione CPU della sonda Hydrolab mod. Datasonde 5	Euro 95,00	Euro 85,50
10a	Sostituzione/Riparazione di acquisitore dati OTT mod. Duosens <i>Il datalogger Duosens non è più in produzione pertanto in caso di guasto viene proposta la sostituzione con il nuovo datalogger netDL500</i>	Euro 2.100,00	Euro 1.890,00
10b	Sostituzione/Riparazione di acquisitore dati OTT mod. netDL500 con modem <i>Il prezzo di 2510€ prevede il caso peggiore della sostituzione del datalogger, nel caso di riparazione vedi rigo 10c</i>	Euro 2.510,00	Euro 2.259,00
10c	Riparazione acquisitore dati OTT mod. netDL500	Euro 1.050,00	non applicabile

11a	Riparazione per eventuali malfunzionamenti dei sensori di livello mod. RLS <i>Il prezzo di 1648€ prevede il caso peggiore della sostituzione del sensore, nel caso di riparazione vedi rigo 11b</i>	Euro 1.648,00	non applicabile
11b	Riparazione sensore OTT mod. RLS	Euro 850,00	non applicabile
11c	Riparazione per eventuali malfunzionamenti dei sensori di livello mod. SE200	Euro 844,00	non applicabile
11d	Riparazione per eventuali malfunzionamenti dei sensori di livello mod. Kalesto <i>Il sensore Kalesto è fuori produzione e non più riparabile, pertanto in caso di guasto si dovrà sostituire con sensore OTT RLS vedi voce 11a</i>	Euro 4.000,00	non applicabile
12a	Riparazione per eventuali malfunzionamenti della stazione meteo OTT LUFFT 600 <i>Il prezzo di 2872€ prevede il caso peggiore della sostituzione del sensore, nel caso di riparazione vedi rigo 12b</i>	Euro 2.872,00	Euro 2.584,80
12b	Riparazione sensore meteo OTT LUFFT WS600	Euro 1.200,00	non applicabile
13	Fornitura di soluzione tampone pH 7 da 500 ml per la taratura delle sonde Hydrolab DS5	Euro 36,00	non applicabile
14	Fornitura di soluzione tampone pH 10 da 500 ml per la taratura delle sonde Hydrolab DS5	Euro 36,00	non applicabile
15	Fornitura di soluzione standard a conducibilità certificata 50.000 µS/cm da 500 ml per la calibrazione delle sonde Hydrolab DS5 <i>Prezzo aumentato dal produttore (Reagecon)</i>	Euro 215,00	non applicabile
16	Fornitura di batteria tampone 12V/27 Ah resistente a temperature estreme	Euro 110,00	non applicabile
17	Fornitura di cavo immergibile intercambiabile lunghezza 15 mt P/N 15015	Euro 765,00	Euro 688,50
18	Fornitura gabbia di protezione sensori per sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5	Euro 120,00	Euro 108,00
19	Intervento tecnico in campo (incluse spese di trasferta) / tariffa giornaliera	Euro 1.000,00	non applicabile

Firma del titolare o legale rappresentante


Corr-Tek Idrometrie Srl
 Il legale rappresentante

N. Proposta: PDTD-2019-507 del 17/06/2019

Centro di Responsabilità: Struttura Oceanografica Daphne

OGGETTO: Struttura Oceanografica Daphne. Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione rete monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, per un periodo di 12 mesi. CIG 791749076F.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Tinti Alessandra, Responsabile Amministrativa della Struttura Oceanografica Daphne, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 17/06/2019

La Responsabile Amministrativa
